

ISTANZA DI ACCESSO AD ATTI DI PROCEDURA CONCORSUALE CUI L'ACCEDENTE HA PARTECIPATO – ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale per il

FATTO

L'accedente, insegnante, avendo partecipato al concorso a cattedra di cui al bando prot. N. del 23 febbraio 2016 per la classe di concorso AI24 (Lingua e Cultura negli Istituti di Istruzione Superiore – Cinese) per la Regione, senza però risultare vincitore, presentava all'Ufficio Scolastico Regionale del in data 20.03.2017 istanza di accesso ex art. 22 l. 241/90 alla seguente documentazione:

- 1) graduatoria finale completa, al fine di venire a conoscenza della posizione ricoperta dall'istante e da tutti i soggetti che lo precedono;
- 2) prove, valutazione e tutti i verbali della commissione di concorso relativi all'istante;
- 3) domanda di partecipazione, curriculum vitae, prove, valutazioni e tutti i verbali della commissione di concorso relativi ai vincitori del concorso e ai soggetti che precedono l'istante nella graduatoria finale;
- 4) verbale di nomina della commissione di concorso;
- 5) ogni altro documento utile ai fini di un eventuale giudizio.

Deduceva a fondamento l'esercizio in maniera piena del proprio diritto di difesa.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il in data 24.4.2015 evidenziava che ai candidati era già stata data parziale risposta mediante comunicazione delle prove di valutazione e dei verbali della commissione relativi ai richiedenti, nonché delle graduatorie finali pubblicate sul sito istituzionale dell'USR in data 02/03/2017.

Respingeva l'istanza relativa all'estrazione delle copie, dei curricula vitae, delle valutazioni e di tutti i verbali della commissione relativi a tutti i vincitori di concorso presenti in graduatoria in quanto tale istanza sarebbe in contrasto con il disposto normativo previsto dall'art. 24 comma 3 della legge 241/1990 e s.m.i., oltre che da consolidata giurisprudenza in materia.

Avverso il rigetto parziale dell'istanza, la parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché assumesse le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla parte ricorrente, la Commissione osserva che il parziale rigetto da parte dell'amministrazione adita della domanda di accesso deve ritenersi illegittimo.

I partecipanti ad una procedura concorsuale o selettiva pubblica sono titolari di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/90, ad accedere a tutti i documenti relativi alla procedura medesima.

In ipotesi di accesso endoprocedimentale, infatti, l'interesse della parte ricorrente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione ad una procedura concorsuale a conferirgli la legittimazione ad accedere alla relativa documentazione.

Tale principio riguarda anche le domande di partecipazione, i curricula, le prove, le valutazioni degli altri candidati, posto che il/la richiedente che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza, rinunciando a qualsiasi profilo di riservatezza e implicitamente accettando che i loro dati personali, esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

In ogni caso, il comma 7 dell'art. 24 l. 241/1990 stabilisce che l'accesso deve (comunque) essere garantito ai richiedenti quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Sulla base di tali argomentazioni la Commissione ritiene sussistente il diritto all'accesso in capo al ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 26 giugno 2017)